

ADUNANZA DEL 17 FEBBRAIO 2025

Il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 9,30 si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto, su convocazione epistolare via mail in data 11/02/2025 del Presidente, sul seguente ordine del giorno:

-OMISSIS-

nelle persone degli Avvocati:

Avv. Pietro Morichelli Presidente presente

Avv. Paolo Merini Segretario presente

Avv. Andrea Bellingacci Tesoriere presente

Avv. Elena Cogorni Proietti Consigliere presente

Avv. Mauro Pacchia Consigliere presente

Avv. Gloria Loreti Consigliere presente

Avv. Carla Pantosti Consigliere presente

Avv. Valeria Perini Consigliere presente

Avv. Valentino Angeletti Consigliere assente

Alle ore 09,35 il Presidente, verificato che tutti i Consiglieri sono stati regolarmente convocati, che sussiste il quorum previsto dalla L. 247/2012, dà inizio alla adunanza. Funge da verbalizzante il Segretario avv. Paolo Merini.

-OMISSIS-

punto 7 dell'ODG - Affidamento incarico al Consulente del lavoro:

delibera n. 42.2025 **STUDIO VANNELLI PERILLI - AFFIDAMENTO INCARICO**

Il Consiglio, sentita la relazione e la proposta del Presidente, avv. Pietro Morichelli; **acquisito** il parere adesivo del Consigliere Tesoriere, avv. Andrea Bellingacci, il quale ha accertato la capienza del relativo capitolo sul quale deve gravare il costo da sostenersi; **preso atto** che l'art. 7 del testo unico in materia di pubblico impiego (d. lgs. 165 del 2001), applicabile al caso di specie in quanto reca un principio generale compatibile con la peculiare natura giuridica del Consiglio dell'ordine, stabilisce che per specifiche esigenze cui non possano far fronte le pubbliche amministrazioni con personale in servizio, le amministrazioni medesime possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo (artt. 2222 e ss. del codice civile), ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

“a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico, oggetto e compenso della collaborazione.”;

preso atto, altresì, che a far data dal 1° luglio 2019, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (comma 5-*bis* dell'art. 7 del d. lgs. 165/2001); **ritenuto** che nel caso di specie ricorrono i requisiti di legittimità di cui al comma 6 dell'art. 7 cit., *ut supra* riportati, con la precisazione che non è stato possibile procedere, come più volte prescritto in casi analoghi dalla Corte dei Conti, ad accertare la disponibilità delle risorse interne, anche al di fuori delle mansioni di servizio quali derivantigli dal profilo professionale di inquadramento (cfr. *ex multis*, Corte conti, Sez. app. reg. Siciliana, 12 febbraio 2021, n. 24) in quanto l'Ordine di Spoleto è dotato di una sola unità di personale; **visto** che lo studio di consulenza in materia di lavoro Vannelli- Perilli è composto da professionisti in possesso dei requisiti soggettivi di competenza, necessari per lo svolgimento delle attività in materia di gestione economico-contabile, fiscale e previdenziale del personale dipendente; **delibera** di affidare l'incarico, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, in materia di consulenza del lavoro al dott. Paolo Perilli alle condizioni di cui al preventivo del 01.01.2025 prodotto che di seguito qui si allega rinnovato con comunicazione del 12.02.2025.

Dispone la immediata esecutività del presente deliberato, mandando la segreteria per gli adempimenti consequenziali nonché alla pubblicazione nell'area “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

-OMISSIS-

È copia conforme per estratto.

Spoleto, li 30 giugno 2025

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Paolo Merini

